



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 930/17 S.N.

Roma, 20 ottobre 2017

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

**OGGETTO: Ricezione delle denunce e querele da parte degli Agenti di Polizia Giudiziaria.
Il Dipartimento aveva chiarito ... adesso il Questore di Venezia rimette tutto in dubbio creando una incomprensibile confusione.**

Gent.mo Signor Capo della Polizia,

il 31 ottobre 2014 la Direzione Centrale per gli Affari Generali informò i Questori, e altri Dirigenti di Uffici centrali e periferici del Dipartimento, circa la possibilità - data da pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5, n. 15797 del 14.3.2007 e Cass. Sez. 5, n. 17449 del 24.1.2008) - che gli Agenti di Polizia Giudiziaria potessero ricevere le denunce e le querele (Allegato 1).

Detta circolare venne fortemente osteggiata dal COISP che aveva puntualizzato che le ridette sentenze della Corte di Cassazione non fanno legge, aveva fortemente criticato la pretesa del Dipartimento di obbligare gli Agenti di Polizia Giudiziaria a ricevere le denunce e le querele, personale che non è mai stato adeguatamente formato a tal riguardo e che percepisce uno stipendio nettamente inferiore rispetto a chi riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il risultato è stato che in data 24 febbraio 2015 la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha sospeso l'applicazione della propria menzionata circolare del 31 ottobre 2014 finché non saranno comunicate "ulteriori determinazioni" (Allegato 2).

Ebbene, in mancanza di tali "determinazioni", ma anche per le motivazioni che saranno ricordate di seguito e che il COISP ha ben esplicitato al Dipartimento dopo la prima circolare dell'ottobre 2014, appare quantomeno fuori luogo la posizione del Questore di Venezia il quale, con circolare del 13 u.s. (Allegato 3) ha disposto l'impiego del personale del ruolo Assistenti/Agenti negli Uffici Denunce, portando a sostegno una nota a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con la quale quest'ultimo, in risposta a "richiesta di chiarimenti proposta in merito alla possibilità di ricezione di denunce o querele da parte di agenti di polizia giudiziaria" (richiesta formulata chissà da chi...), ha rappresentato che "ritiene che la querela e la denuncia possano essere ricevute non solo dall'ufficiale, ma anche dall'agente di polizia giudiziaria" e che "tale assunto interpretativo trova autorevole avallo in due pronunce della Corte di Cassazione del 2007 e del 2008" ... (le medesime indicate a suo tempo dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali)".

Ora, se è pur vero che gli organismi giudiziari ci hanno abituato a difformità interpretative su tutto il territorio nazionale (il riferimento è alla magistratura veneziana e non certo al Questore che dal canto suo NON può assolutamente disporre in difformità dal resto d'Italia ed dalle disposizioni ministeriali), è bene ricordare che il fatto che un cittadino si rechi presso la Questura di Venezia per sporgere querela o presentare denuncia non vuol certo significare che del fatto-reato, che il predetto chiede venga perseguito o che lo stesso denuncia, debba per forza occuparsi la Procura di Venezia, visto che nel nostro ordinamento giuridico ci sono ben precise regole che individuano la circoscrizione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente in relazione al reato che è stato compiuto ... e non si rifanno certo al luogo dove viene fatta la denuncia o la querela!

Può quindi ben accadere che una querela presentata presso la Questura di Venezia venga poi trattata dalla Procura di Pordenone o da quella di Sassari, Tempio Pausania, Nuoro, etc...



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Beh, proprio i Procuratori di queste altre città la pensano assolutamente in maniera diversa del loro collega di Venezia ed è stato difatti anche questo il motivo per cui a febbraio 2015 il Suo Dipartimento decise di rimangiarsi la prima circolare de precedente mese di ottobre: *“i Procuratori Capo dei Tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro, interpellati in merito, hanno dissentito dall’interpretazione fornita dalla ministeriale (il riferimento è alla circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali del 31.10.2014), ritenendo che la ricezione delle denunce/querele debba essere effettuata esclusivamente dall’Ufficiale di P.G. e non dall’Agente di P.G.”*; il Procuratore della Repubblica di Pordenone, nel *“richiamare la disposizione letterale dell’art 333 comma 2 c.p.p. per la quale la denuncia e quindi anche la querela in base al richiamo fatto dall’art. 337 c.p.p., va presentata a un ufficiale di polizia giudiziaria”*, ha puntualizzato che *“Detta disposizione letterale non prevede né richiama la possibilità che la querela venga ricevuta anche dall’Agente di p.g.. Diverse interpretazioni, per cui la querela potrebbe essere ricevuta anche da un agente di p.g., si basa solo su interpretazioni espresse da alcune sentenze di una Sezione della Corte di Cassazione (14.03.2007 e 24.01.2008) senza riscontro di pronuncia da parte delle Sezioni Unite né di dati normativi”* ed ha ritenuto *“di non aderire a tale orientamento”* tanto più che - ha aggiunto - *“La dizione letterale dell’art. 333 comma 2 c.p.p. pare altresì incompatibile con l’argomentazione esposta del predetto indirizzo giurisprudenziale per il quale l’intervento dell’ufficiale di p.g. è sufficiente sia limitato al successivo inoltramento della querela all’Autorità Giudiziaria, proprio perché la dizione letterale parla di presentazione a un ufficiale di Polizia Giudiziaria, mentre la presentazione è atto diverso e successivo”*, per cui *“Stante la natura interpretativa della questione pare opportuno, anche per evitare possibili eccezioni di invalidità in sede processuale, che codesti organi di P.G. si attengano, nel ricevere le querele, al rispetto letterale della norma che attribuisce tale potere al solo ufficiale di p.g.”*.

Bastino quindi tali esempi, ai quali va aggiunto che il legislatore, nel merito della ricezione delle denunce e querele, quando ha voluto prevedere una deroga per gli Agenti di Polizia Giudiziaria autorizzandoli a poter ricevere la querela, anche orale, lo ha espressamente stabilito (l’art. 380, co. 3, del C.P.P. prevede espressamente che in caso di arresto in flagranza per delitto perseguibile a querela, anche l’agente di P.G. è autorizzato ad operare previa ricezione, anche orale della querela da parte della persona lesa presente sul posto).

In conclusione, il COISP è certo che il Suo Dipartimento non voglia esporre il personale della Polizia di Stato che riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria a responsabilità civili e penali nel malaugurato caso (nemmeno troppo remoto, come si è visto) che giudici di diverso orientamento dichiarino nulli tutti i procedimenti penali per mancanza di legittimità degli atti riservati agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria rispetto alle funzioni delegate alla polizia giudiziaria previste dal Codice di Procedura Penale, ed a meno che l’Amministrazione non intenda formare convenientemente l’eventuale personale che riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria così da utilizzarlo per la ricezione delle denunce e querele nonché a rivedere in maniera adeguata il loro stipendio, la nota del Procuratore della Repubblica di Venezia che il Questore di tale provincia ha subito fatto sua non può assolutamente comportare in capo agli Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso tale Questura e Uffici di Polizia della provincia l’obbligo di ricevere denunce e querele.

In tal senso auspichiamo un Suo autorevole intervento..

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Domenico Pianese